

Il **25 novembre 2021** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170** attuativo della Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo attualmente dettato dagli articoli da 128 a - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo) che verrà sostituito dai **nuovi articoli 128 –135 septies del Codice del Consumo**.

I nuovi articoli 128 – 135 septies del Codice del Consumo, che saranno applicabili a partire **dal 1° gennaio 2022**, **si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente a tale data**, tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali. Sono inclusi nel campo di applicazione **anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita**, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. La riforma va a modificare la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetti di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.

Di seguito un riassunto delle principali modifiche.

[Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi](#)

Una delle novità più importanti, riguarda la suddivisione dei requisiti di conformità in **requisiti “soggettivi”** e requisiti **“oggettivi”** elencata nel nuovo art. **129 Codice del Consumo**.

L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. (**IL CONTRATTO PER ESSERE A NORMA DEVE AVERE UN CERTIFICATO DI CONFORMITA’ BEN COMPILATO**).

I requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalle norme esistenti, ma il nuovo **art. 129 del Codice del Consumo** prevede che affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti (**soggettivi ed oggettivi**) devono essere soddisfatti.

Laddove il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi (ad es. non corrisponda al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto), non sarà più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, deve dimostrare che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza di comunicazione.

In base alle nuove disposizioni **sarà necessario provare** che il consumatore sia stato **“specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità”** e che **“il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”**.

Sarà, pertanto, ancora più determinante un’attenta e corretta compilazione del certificato di conformità, certificato che dovrà essere illustrato in ogni sua parte al consumatore che lo dovrà sottoscrivere per approvazione ove deve essere espresso anche il nuovo **art. 129 del Codice del Consumo**.

[Beni con elementi digitali](#)

La Direttiva UE 2019/771 e il nuovo d.lgs n. 170/2021 si occupano espressamente di beni con elementi digitali; per tali beni, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi sopra richiamati, la direttiva stabilisce che **il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi**, per il periodo di tempo:

- (a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale;
- (b) se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).

[Diritti del consumatore](#)

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene.

Le disposizioni relative a tali rimedi, che saranno contenute nei nuovi articoli 135 bis, 135 ter e

135 quater, rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle rispettive disposizioni della direttiva 1999/44 e dell’attuale art. 130 del Codice del Consumo.

Per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/771 stabilisce che tali rimedi possono essere applicati nei seguenti casi:

1 - quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni;

- 2 - quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;
- 3 - quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
- 4 - quando il venditore ha dichiarato che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore.

Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità che non preclude l'utilizzo del bene, ma l'onere circa l'entità del difetto di conformità è a carico del venditore.

Ai sensi del nuovo art. 135 bis n. 6 del Codice del Consumo il consumatore potrà rifiutarsi di eseguire il pagamento del prezzo o di una sua parte fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità, dimostrando con documenti idonei la buona fede nel ripristinare i beni in conformità.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto ed il diritto al risarcimento del danno (art. 1494 c.c.), nonché di eccezione di inadempimento e di concorso del fatto del consumatore.

Responsabilità del venditore ed onere della prova

I termini di durata della garanzia legale e di prescrizione dell'azione del consumatore sono rimasti invariati:

Per la vendita di beni nuovi, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

Per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano (USATI) le parti potranno concordare una responsabilità e un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a 12 mesi.

L'art. 133 comma 4, infatti, prevede la possibilità di limitare, ad un periodo che non sia inferiore a 12 mesi, non solo la durata della responsabilità del venditore ma anche il termine di prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti da parte del consumatore.

Tuttavia, la nuova normativa prevede un rafforzamento della tutela del consumatore attuato attraverso due importanti modifiche:

1 - l'eliminazione dell'obbligo del consumatore di denunciare i vizi a pena di decadenza entro due mesi dalla scoperta. In buona sostanza il consumatore non ha più un termine entro il quale deve denunciare il vizio o difetto di conformità, potendolo fare in qualsiasi momento entro la durata della garanzia legale di conformità

2 - l'estensione a 12 mesi della presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna (onere della prova a carico del consumatore) anziché i 6 mesi previsti dalle norme attuali, introdotta con la nuova formulazione dell'art. 135 del Codice del Consumo.

In buona sostanza, salvo prova contraria, qualunque vizio che si manifesterà entro i 12 mesi dalla vendita si presumerà esistente al momento della vendita.

La garanzia Convenzionale

La nuova formulazione dell'art. **128 del Codice del Consumo**, al comma 2 lettera n), rielabora la nozione di garanzia convenzionale così definendola: *"qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto"*.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre **secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima** e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto

Ai sensi del nuovo art. 135 quinquies del Codice del Consumo la garanzia convenzionale dovrà essere fornita al consumatore **su un supporto durevole**, al più tardi al momento della consegna del bene, questo significa che con la conclusione del contratto con la consegna del bene il consumatore deve avere un modulo informativo della garanzia convenzionale.

La dichiarazione di garanzia convenzionale deve espressamente includere i seguenti elementi:

- 1 - una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni **e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;**
- 2 - il nome e l'indirizzo del garante;
- 3 - la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale;
- 4 - la descrizione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale;
- 5 - le condizioni della garanzia commerciale – MODULO INFORMATIVO

Rimane invariata la necessità di redigere la garanzia convenzionale in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli delle eventuali altre lingue.